

D.g.r. 12 febbraio 2024 - n. XII/1885

Istituzione dell'elenco regionale degli Enti del Terzo Settore operanti nell'ambito dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa (l.r. 17/2015, art. 10)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 24 giugno 2015, n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità» e, in particolare, l'art. 10 (Rapporti con il terzo settore), che dispone:

- al comma 1, che «La Regione, raccordandosi con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sulla base delle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, istituisce un Elenco regionale degli enti operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.»;
- al comma 2, che: «Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale di cui al comma 1 gli enti del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 che svolgano una o più delle seguenti attività:
 - a) di contrasto delle organizzazioni mafiose e di ogni forma di criminalità organizzata e delle loro infiltrazioni nel territorio, anche attraverso manifestazioni e incontri sul territorio stesso;
 - b) di solidarietà ideale nei confronti delle vittime innocenti della criminalità organizzata e di stampo mafioso, volte a garantire la memoria quale patrimonio identitario della comunità, nonché di solidarietà e assistenza verso i loro familiari;
 - c) di diffusione della cultura della legalità e del contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata, per la creazione di una coscienza antimafiosa nella società civile, in collaborazione con gli enti locali e con altre realtà associative;
 - d) di educazione alla legalità e al contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata presso le scuole di ogni ordine e grado e le università;
 - e) di sostegno al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - f) di lotta alla corruzione.»;
- al comma 5, che: «La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale di cui al comma 1.»;

Richiamata la propria deliberazione n. 1611 del 18 dicembre 2023, che ha approvato la proposta di «Modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale degli enti operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa (l.r. n. 17/2015, art. 10)», disponendo la trasmissione dell'atto alla Commissione consiliare competente, ai fini e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, della l.r. n. 17/2015;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla competente commissione consiliare in data 31 gennaio 2024 (Parere n. 20), in relazione alla d.g.r. n. 1611 del 18 dicembre 2023;

Ritenuto, quindi, di approvare il documento tecnico denominato «Modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale degli Enti del Terzo Settore operanti nell'ambito dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa (l.r. n. 17/2015, art. 10)», allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che, tenuto anche conto di quanto stabilito ai commi 3 e 4 dell'art. 10 della l.r. n. 17/2015 in merito agli adempimenti a carico degli Enti iscritti all'elenco:

- individua i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la permanenza all'elenco regionale degli Enti del Terzo Settore operanti nell'ambito dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa;
- prevede l'invio delle domande di iscrizione tramite la piattaforma informatizzata Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it), a seguito della pubblicazione di specifico avviso, e la tenuta e gestione dell'elenco tramite la medesima piattaforma;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare le «Modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale degli Enti del Terzo Settore operanti nell'ambito dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa (l.r. n. 17/2015, art. 10)», allegate e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE OPERANTI NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E DEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E MAFIOSA (L.R. 17/2015, ART. 10)

1. OGGETTO E FINALITÀ

La legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità"*, all'art. 10 *"Rapporti con il terzo settore"*, prevede, come specificato al comma 1, l'istituzione dell'elenco regionale degli enti operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, determinando, al comma 2, i requisiti di cui devono essere in possesso gli Enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 che intendano iscriversi a tale elenco.

Con il presente documento, sono determinate, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 10, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco, tenuto anche conto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. REQUISITI E PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALL' "ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE OPERANTI NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E DEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E MAFIOSA"

2.1 Requisiti soggettivi

Possono essere iscritti all'elenco regionale gli Enti del Terzo Settore, operanti nell'ambito dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, che svolgano una o più delle seguenti attività:

a) di contrasto delle organizzazioni mafiose e di ogni forma di criminalità organizzata e delle loro infiltrazioni nel territorio, anche attraverso manifestazioni e incontri sul territorio stesso;

- b) di solidarietà ideale nei confronti delle vittime innocenti della criminalità organizzata e di stampo mafioso, volte a garantirne la memoria quale patrimonio identitario della comunità, nonché di solidarietà e assistenza verso i loro familiari;
- c) di diffusione della cultura della legalità e del contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata, per la creazione di una coscienza antimafiosa nella società civile, in collaborazione con gli enti locali e con altre realtà associative;
- d) di educazione alla legalità e al contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata presso le scuole di ogni ordine e grado e le università;
- e) di sostegno al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- f) di lotta alla corruzione.

2.2 Requisiti per l'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione è richiesto che gli Enti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1:

- a) siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- b) abbiano sede legale e operativa sul territorio di Regione Lombardia, a favore del quale abbiano svolto attività da almeno un anno.

2.3 Procedure di iscrizione

- a) Per l'iscrizione, a seguito della pubblicazione di specifico avviso, all'elenco istituito con atto della Giunta regionale, i legali rappresentanti degli Enti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 devono presentare istanza corredata di:
 - a1) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - a2) relazione sulle attività, come indicate al paragrafo 2.1, svolte nell'ultimo anno in Regione Lombardia;

- a3) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli incarichi statutari vigenti al momento della presentazione della domanda, con relativa indicazione dei nominativi dei titolari;
- a4) dichiarazioni sostitutive del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, a firma dei singoli titolari degli incarichi statutari;
- b) la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata, deve essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma *Bandi Online*: www.bandi.regione.lombardia.it;
- c) il decreto di accoglimento o diniego dell'istanza di iscrizione all'elenco regionale è adottato dal dirigente della competente struttura regionale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, a decorrere dalla data specificata nell'avviso di cui alla precedente lett. a).

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza, è necessaria l'acquisizione di tutti i documenti previsti dal presente paragrafo. In assenza di uno solo dei documenti richiesti, l'istanza non è accolta.

3. MONITORAGGIO DEL POSSESSO DEI REQUISITI E DELLA CONTINUITA' DELL'ATTIVITA'

- 3.1 I rappresentanti legali degli Enti del Terzo Settore operanti nell'ambito dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, iscritti all'elenco regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano alla competente struttura regionale una relazione sulle attività svolte e le dichiarazioni sostitutive del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei titolari di incarichi statutari.
- 3.2 La competente struttura regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale le relazioni acquisite sulle attività svolte.
- 3.3 La mancata presentazione dei documenti di cui alla precedente lett. a), la risultanza dalle dichiarazioni sostitutive di condanne o di procedimenti penali ovvero la falsità delle attestazioni comportano, oltre agli effetti previsti dalle leggi statali in caso di reato, la cancellazione dall'elenco.
- 3.4 La cancellazione dall'elenco è disposta con decreto del dirigente della competente struttura regionale in caso di:

- a) richiesta da parte del legale rappresentante dell'ente iscritto all'elenco;
- b) perdita del possesso dei requisiti, accertata in sede di monitoraggio annuale.

4. TENUTA E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO

- 4.1 L'elenco è tenuto dalla competente struttura regionale, che lo gestisce tramite una piattaforma informatizzata.
- 4.2 La medesima struttura, successivamente al monitoraggio di cui al paragrafo 3., entro il 30 giugno di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'elenco aggiornato degli Enti iscritti. L'elenco è consultabile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

5. CONTROLLI

- 5.1 Regione Lombardia ha facoltà, in qualsiasi momento, di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese e la loro conformità alle disposizioni del presente documento.